

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Erezione di un monumento ad Alfonsine
a ricordo della battaglia del Senio » (1772)
(D'iniziativa dei deputati Boldrini ed altri)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 707, 708
TREU, relatore alla Commissione 708

Discussione e approvazione:

« Concessione ai comuni ed alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura
di contributi per le spese relative all'esecuzione
dei censimenti generali degli anni 1970 e 1971 » (1894)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 705, 706
MURMURA, relatore alla Commissione 706
RESTIVO, ministro dell'interno 706
RIGHETTI 706
SOTGIU 706

La seduta ha inizio alle ore 20,45.

Sono presenti i senatori Bartolomei, Bissori, Corrias Efisio, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Gianquinto, Mazzarolli, Murmura, Righetti, Schiavone, Signorello, Sotgiu, Tesauro e Treu.

Intervengono il ministro dell'interno Restivo e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Sarti.

M A Z Z A R O L L I , f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative all'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971 » (1894) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

1^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

« Concessione ai comuni ed alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di contributi per le spese relative alla esecuzione dei censimenti generali degli anni 1970-1971 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 1894, recante norme per la ulteriore concessione di contributi ai comuni e alle camere di commercio per le spese relative ai censimenti generali per gli anni 1970 e 1971, già approvato dalla Camera dei deputati, merita la più sollecita approvazione dappoichè stanziava nuove somme da porre a disposizione dell'ISTAT per effettuare il rimborso delle spese sostenute dai suddetti enti nello svolgimento del loro lavoro.

Desidero far rilevare che il disegno di legge, nel mentre opportunamente dispone all'articolo 4 la corresponsione di anticipi ai comuni, non deve e non può consentire il capovolgimento, sia pure parziale, del principio che le spese di censimento debbano far carico esclusivamente allo Stato, senza ulteriori oneri per le finanze locali.

Colgo l'occasione per ricordare che oltre al compenso per i rilevatori si deve comprendere la spesa per la previdenza e l'assistenza, non potendosi certamente consentire una indennità forfettaria come attualmente disposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIGHETTI. Riguardo all'ultimo punto ricordato dal senatore Murmura, non possiamo ignorare che sono in corso degli scioperi da parte degli ufficiali di censimento a Milano, Bologna, Roma e Pesaro e che questi comuni hanno deliberato di portare il compenso stabilito da 95.000 a 150.000 lire, come richiesto.

PRESIDENTE. Niente impedisce alla Commissione, in occasione della discussione di questo disegno di legge, di richiamare l'attenzione del Governo su questo

problema, così come del resto ha fatto già il relatore.

RESTIVO, *ministro dell'interno*. Quello che mi fa meraviglia è che queste persone quindici giorni fa hanno preso servizio perfettamente consapevoli del trattamento loro riservato e lo hanno accettato; altri che non lo hanno accettato ora potrebbero protestare per le successive concessioni. Insomma, questo stato di cose non mi sembra un buon precedente nel campo dei rapporti contrattuali.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Comunque io insisto. Poichè secondo legge le spese di censimento sono a totale carico dello Stato, il relatore rileva che è indispensabile provvedere anche al trattamento assistenziale e previdenziale degli ufficiali di censimento.

Io non chiedo che sia modificata la legge...

PRESIDENTE. Facciamo una raccomandazione al Ministro competente. Io ho proposto alla Commissione di far sue le osservazioni del senatore Murmura, e di richiamare l'attenzione del Ministro competente perchè tenga conto delle osservazioni stesse.

SOTGIU. Il censimento si dovrebbe fare, a mio parere, alla stregua di criteri che abbiano una corrispondenza con quelli dei censimenti precedenti; altrimenti queste rilevazioni non potrebbero assolutamente essere confrontate con quelle fatte in passato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Per far fronte alle maggiori esigenze di cui agli articoli successivi, il fondo di lire 20 miliardi assegnato all'Istituto centrale di statistica a norma dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, è aumentato di lire 5.400 milioni, da ripartirsi in due quote di

1^a COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (27 ottobre 1971)

lire 2.700 milioni ciascuna, a carico degli anni finanziari 1972 e 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Sul fondo di cui all'articolo precedente la somma di lire 6.800 milioni è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese che essi devono sostenere in dipendenza del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio.

Sul fondo medesimo inoltre la somma di lire 200 milioni viene devoluta alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a titolo di contributo per le spese che detti enti dovranno sostenere per l'esecuzione di compiti ad essi incombenti in dipendenza dei censimenti di cui al primo comma.

(È approvato).

Art. 3.

La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sarà dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso forfettario delle spese, in base a parametri desunti dai risultati dei censimenti.

Le norme per la ripartizione di cui al precedente comma saranno stabilite da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato, della quale faranno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

La medesima commissione stabilirà altresì le norme per la ripartizione della somma di lire 200 milioni di cui al secondo comma del-

l'articolo 2 tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(È approvato).

Art. 4.

Ai comuni sarà corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1963, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341.

L'anticipo di cui al comma precedente sarà erogato ai comuni entro il secondo semestre del 1971.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 2.700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio** » (1772), **d'iniziativa dei deputati Boldrini ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Boldrini ed altri: « Erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Treu di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

T R E U , *relatore alla Commissione*. Il ricordo degli episodi dolorosi delle battaglie sostenute sul Senio durante gli ultimi mesi del 1945 ha suggerito al comune di Alfonsine l'iniziativa di erigere un monumento a ricordo di queste battaglie. Mi pare che l'iniziativa sia più che lodevole, e mi dispiace di non avere idea di quale sia l'entità complessiva della spesa, sulla quale il provvedimento dispone un contributo di 25 milioni a favore del comune di Alfonsine. Immagino che vi sia una associazione di comuni ed enti vari che concorrono alla erezione di questo monumento, che per me ha un valore altamente significativo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È concesso un contributo di lire 25.000.000 per l'erezione di un monumento ad Alfonsine a ricordo della battaglia del Senio.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà disposto a favore dell'amministrazione comunale di Alfonsine.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di 25 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo stanziato nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione, intendendosi a tal fine prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20,55.